



SINTESI DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 "MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19"

DIREZIONE GENERALE

Sintesi del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Art. 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104).

I permessi mensili coperti da contribuzione figurativa previsti per i lavoratori che assistono una persona con handicap in situazione di gravità vengono incrementati di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Art. 25 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico).

In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo, con una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

Gli eventuali periodi di congedo parentale "ordinari" utilizzati in questo periodo sono convertiti nel congedo di cui sopra con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Nelle ipotesi di figli con disabilità in situazione di gravità non si prevede un limite di età e rimane fermo l'incremento dei permessi di cui alla legge n. 104/1992, di cui al precedente art. 24.

Per i genitori di figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, si prevede il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori)

Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9. Il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Art. 34 (Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale)

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL è sospeso di diritto. Sono altresì sospesi i termini di prescrizione.

Art. 39 (Disposizioni in materia di lavoro agile)

Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili in condizioni di gravità o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità in condizioni di gravità, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Art. 42 (Disposizioni INAIL)

Si prevede, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, la sospensione del decorso dei termini di decadenza e dei termini di prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL.

Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

Art. 60 (Rimessione in termini per i versamenti)

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

Art. 63 (Premio ai lavoratori dipendenti)

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da riportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. I sostituti d'imposta riconoscono, in via automatica, l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali)

Si prevede, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, la possibilità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, per gli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

Art. 75 (Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese)

Le amministrazioni aggiudicatrici, come definite dal codice degli appalti, in deroga alle disposizioni di legge, vengono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello *cloud SaaS (software as a service)*, nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa» iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese. Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate. Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informativo di Anac, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l'esecuzione degli stessi, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Si specifica che gli acquisti debbano essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione e che si procede con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Artt. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)

La disposizione comprende in un unico articolo il contenuto degli artt. 1 e 2 del vigente decreto-legge n.11 del 2020, riproponendone le disposizioni con alcuni adeguamenti nella formulazione. L'articolo prevede il differimento urgente delle udienze ed una sospensione dei termini nei procedimenti civili e penali pendenti fino al 15 aprile 2020.

Infatti, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Parimenti, si intendono pertanto sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui lo stesso termine decorre.

Il comma 3 del presente articolo elenca i casi particolari ai quali non si applicano le superiori disposizioni.

Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e la durata massima delle misure cautelari, custodiali e non, di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale. I commi 6 e 7 prevedono l'adozione da parte dei Capi degli Uffici giudiziari di specifiche misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie. Inoltre, per il periodo di efficacia di eventuali provvedimenti che precludano la presentazione della domanda giudiziale, è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.

Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini relativi alla custodia cautelare e alle misure coercitive diverse nonché i termini di riesame delle relative ordinanze di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, c.p.p. quelli relativi al ricorso per cassazione di cui all'art.311, commi 5 e 5-bis, c.p.p., e di richiesta di riesame di cui all'art. 324, comma 7, del codice di procedura penale

nonché quelli relativi alla confisca dei beni sequestrati, di cui agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. Ai fini del computo di irragionevole durata del processo in caso di domanda di equa riparazione di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.

Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche il deposito di atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, viene effettuato esclusivamente con modalità telematiche. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato nonché l'anticipazione forfettaria connessi al deposito degli atti sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica del sistema pubblico di connettività.

I commi 13, 14 e 15 introducono deroghe al sistema delle comunicazioni e delle notificazioni attualmente previsto al fine di consentire agli uffici giudiziari di comunicare celermente e senza la necessità dell'impiego degli organi notificatori i provvedimenti destinati alla comunicazione alle parti processuali delle date delle udienze fissate in ragione del rinvio d'ufficio e di qualsiasi altro elemento dipendente dai provvedimenti adottati per contrastare l'emergenza del corona virus. In questo senso, si impone il ricorso al sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche. Viene anche prevista la possibilità per tutti gli uffici giudiziari di accedere al Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali. Inoltre, si deroga al sistema di notificazione degli atti processuali penali, introducendo la notifica *ex lege* presso il difensore di fiducia dell'imputato e di tutte le parti private da effettuarsi tramite invio all'indirizzo PEC di sistema. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino alla data del 30 giugno 2020. Si prevede che nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita da avvocati nonché in tutti gli altri procedimenti per la risoluzione alternativa delle controversie che costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale, proposti alla data del 9 marzo, siano sospesi i termini per lo svolgimento di qualsiasi attività unitamente alla sospensione della durata massima dei procedimenti stessi. Il comma 21 estende l'applicazione delle predette disposizioni, per quanto compatibili anche ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

Art. 84 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa)

L'articolo propone per la magistratura amministrativa il modello emergenziale delineato per la magistratura ordinaria. I termini relativi al processo amministrativo che scadono dal 8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 sono sospesi. Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d'ufficio a data successiva. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.

Per tali procedimenti, se promossi o pendenti nello stesso periodo temporale, ciascuna delle parti può chiedere di disporre misure cautelari provvisorie, fermo restando che la trattazione della domanda cautelare da parte del collegio deve essere fissata in data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. Il comma 2 prevede che dal 6 aprile al 15 aprile 2020 tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza pubblica che camerale, passano in decisione sulla base degli atti depositati senza discussione orale, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite.

Nei procedimenti cautelari in cui sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale, della domanda cautelare, la trattazione collegiale in camera di consiglio è fissata, ove possibile a partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definisce la fase cautelare, salvo che una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un'istanza di rinvio. In tal caso la trattazione collegiale è rinviata a data immediatamente successiva a 15 aprile 2020.

I commi 3 e 4, analogamente a quanto disposto in materia di giustizia civile e penale, demandano fino al 30 giugno 2020, ai presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, al presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ai presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, l'adozione di misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie. I commi 5 e 6 dettano disposizioni per la celebrazione delle udienze amministrative da tenersi fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo. Il comma 5 prevede che dal 16 aprile al 30 giugno 2020 tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta le parti costituite

Il comma 6 stabilisce che il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. I provvedimenti che determinino la decadenza delle parti da facoltà processuali implicano la rimessione in termini delle parti stesse.

L'adozione dei provvedimenti che impedisce l'esercizio di diritti costituisce causa di sospensione della prescrizione e della decadenza. Analogamente a quanto disposto in materia di giustizia civile e penale, ai fini del computo dei termini relativi alla domanda di equa riparazione di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.

Il comma 10 prevede che, per i giudizi introdotti con ricorsi depositati in modalità telematica, il prescritto deposito di almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi possa avvenire anche tramite l'invio a mezzo servizio postale. L'obbligo del deposito cartaceo di copia del ricorso è in ogni caso sospeso fino al 31 maggio 2020.

Articolo 85 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile)

Anche in questo caso si prevede che i vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali, sentita l'autorità sanitaria regionale e, per le attività giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, adottano, per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie. L'intervento normativo specifica che la sospensione dei termini applicata a tutte le funzioni della Corte dei Conti si intende estesa anche alle fasi istruttorie e preprocessuali relative alle attività giurisdizionali, di controllo preventivo concomitante e successivo. Pertanto, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 30 giugno 2020 sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° luglio 2020. Il comma 5 semplifica il procedimento monocratico presso la giustizia contabile, al pari di quanto operato per la giustizia ordinaria ed amministrativa. Pertanto, dal 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Il giudice, trattata la causa, pronuncia immediatamente sentenza, dandone tempestiva notizia alle parti

costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata. Resta salva la facoltà del giudice di decidere in forma semplificata. La sentenza è depositata in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia. Per il controllo preventivo di legittimità non si applica alcuna sospensione dei termini. Anche in questo caso, ai fini del computo dei termini relativi alla domanda di equa riparazione di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.

Art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile, di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. Di conseguenza le amministrazioni:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e, in tal caso, lo stesso non è computato nel limite massimo annuale di 45 giorni per il congedo ordinario di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. n.3/1957.

Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, che si instaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di lavoro agile.

Art. 91 (Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)

Si prevede che il rispetto delle misure di contenimento sia valutata ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

La norma prevede inoltre la possibilità di erogare una anticipazione sul valore del contratto di appalto anche nel caso di consegna in via d'urgenza.

Art. 100 (Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)

Viene istituito per l'anno 2020 un fondo denominato "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti

di ricerca” con una dotazione pari a 50 milioni di euro. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca verranno individuati i criteri di riparto e di utilizzazione del fondo.

Art. 101 (Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica)

Si proroga al 15 giugno 2020 l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019 e, di conseguenza, si proroga ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.

In questo periodo, di sospensione della frequenza delle attività didattiche, le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono computate ai fini dell'assolvimento, da parte dei professori e ricercatori universitari, dei compiti didattici e di servizio agli studenti previsti dall'art. 6 della legge n. 240/2010 e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali e per l'attribuzione della classe stipendiale successiva.

Parimenti è valutabile l'attività svolta dai ricercatori a tempo determinato di tipo “a” e di tipo “b” e dei titolari di contratti di insegnamento di cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

Le attività formative svolte con modalità a distanza sono valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari, previa attività di verifica dell'apprendimento nonché ai fini dell'attestazione della frequenza obbligatoria.

Le Commissioni nazionali per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, devono concludere i lavori i lavori riferiti al quarto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020 entro il 10 luglio 2020. E' conseguentemente differita al 11 luglio 2020 la data di scadenza della presentazione delle domande nonché quella di avvio dei lavori delle citate Commissioni per il quinto quadrimestre della tornata 2018-2020, i quali dovranno concludersi entro il 10 novembre 2020. Le predette Commissioni nazionali restano in carica fino al 31 dicembre 2020.

Il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2020- 2022 è avviato entro il 30 settembre 2020.

Art. 102 (Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie)

Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità relativo al superamento del tirocinio pratico-valutativo.

Verrà adeguato, con decreto ministeriale, l'ordinamento didattico della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia. Pertanto con decreto rettorale, in deroga alle procedure ordinarie, gli Atenei dispongono l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia, prevedendo, per gli studenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino già iscritti al predetto Corso di laurea magistrale, la facoltà di concludere gli studi, secondo l'ordinamento didattico previgente, con il conseguimento del solo titolo accademico, con la possibilità di conseguire successivamente l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

In via di prima applicazione, i candidati della seconda sessione - anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, che abbiano già conseguito il giudizio di idoneità nel corso del tirocinio pratico-valutativo, sono abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Continuano ad avere efficacia, in quanto compatibili, le

disposizioni ministeriali relative all'organizzazione, alla modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio pratico-valutativo.

Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT/2), (L/SNT/3) e (L/SNT/4) può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, qualora il riconoscimento di una qualifica professionale per l'esercizio di una professione sanitaria sia subordinato allo svolgimento di una prova compensativa, la stessa può essere svolta con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi con le modalità di cui al predetto punto 2. Il punto 2 della predetta circolare prevede che la prova pratica possa svolgersi con domanda a risposta chiusa e a risposta aperta su casi clinici o situazioni paradigmatiche della pratica professionale. (All. n.1)

Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

Per la scadenza dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Si escludono dalla sospensione i termini specifici relativi alle disposizioni normative emergenziali in materia di corona virus e la predetta sospensione non si applica ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle pubbliche amministrazioni inclusi quelli del personale in regime di diritto pubblico (professori e ricercatori a tempo indeterminato) pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

Art. 104 (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento)

La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Art. 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili)

Per alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei

bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020, al 30 giugno 2020 per gli enti ed organismi pubblici, comprese le Università. Per le Regioni e gli enti locali è previsto il termine del 31 maggio.